

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1245

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(SPAVENTA)

e col **Ministro per la funzione pubblica**

(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145,
recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di
polizia penitenziaria

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge di cui si chiede la conversione ripropone parte di un intervento di urgenza che ha formato oggetto di decreti-legge non convertiti nei termini costituzionali e concernenti il trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché l'organico del Corpo di polizia penitenziaria. Si è ritenuto di distinguere il contenuto originariamente compreso nei decreti-legge precedenti in modo da rendere omogeneo il nuovo intervento, anche aderendo ad una esplicita sollecitazione parlamentare in tal senso.

Con il presente decreto-legge si intende sopperire alle carenze di personale del Corpo di polizia penitenziaria, aggravatesi per effetto del vertiginoso incremento della popolazione penitenziaria (oltre 44.000 detenuti a fronte dei 25.000 del dicembre 1990), delle recentissime restrizioni in tema di ordinamento penitenziario (decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) e delle attribuzioni trasferite al Corpo dal 9 luglio scorso relative alla traduzione e ai piantonamenti dei detenuti ed internati su tutto il territorio della Repubblica. I recenti aumenti organici, effetto della normativa del gennaio e giugno del 1992, non hanno possibilità di essere realizzati nell'immediato per la necessità di una formazione del personale e per le difficoltà, sul piano organizzativo, di svolgere i corsi di formazione per tutti i neo-assunti.

Una concreta possibilità per sopperire subito alle più urgenti esigenze è quella recata dal decreto-legge, che consente di utilizzare a tempo determinato, in eccedenza all'organico, 600 agenti di polizia peni-

tenziaria attingendo dai contingenti dei militari in ferma di leva prolungata congedati entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di necessità, da militari di leva congedati entro la stessa data (articolo 1).

Quindi si potrà disporre di personale già militarmente formato da adibire a compiti esterni, cioè non a contatto con i detenuti; di conseguenza nessuna attività formativa dovrà essere intrapresa ed i soggetti potranno subito essere impiegati nei servizi esterni (articolo 2), sostituendo così agenti di provata esperienza da adibire ai servizi istituzionali che già oggi richiedono l'impegno del Corpo.

L'assunzione sarà a tempo determinato (articolo 2, comma 2), per la durata di un anno, secondo una graduatoria formata da una commissione mista di rappresentanti delle due amministrazioni. Nel decreto è prevista l'assunzione dei soli aspiranti con buoni precedenti di servizio e immuni da precedenti penali; è comunque prevista la possibilità di disporre l'immediata cessazione dal servizio di chi, assunto a tempo determinato, non tenga regolare condotta o risulti comunque successivamente inidoneo al servizio (articolo 2, comma 3).

La straordinaria necessità ed urgenza è diretta conseguenza della situazione descritta: nell'immediato, per sopperire all'aumento dei compiti d'istituto e alle nuove attribuzioni conferite al Corpo di polizia penitenziaria e così assicurare un elevato grado di efficienza dei servizi, occorre procedere ad assunzioni di personale che possa essere subito impegnato nei compiti anzidetti.

L'articolo 3 prevede, infine, la copertura degli oneri recati dagli articoli 1 e 2.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

ARTICOLI 1 e 2

L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 è determinato dall'importo dello stipendio annuo e delle indennità spettanti a ciascun agente del Corpo di polizia penitenziaria (lire 35.910.000, come si deduce dalla tabella allegata), moltiplicato per il numero delle unità (600).

Per l'anno 1993 l'onere è stato calcolato in ragione di undici dodicesimi ed è stato così determinato:

lire 35.910.000 x 600 : 12 x 11 = lire 19.750.500.000 a cui occorre aggiungere lire 506.000.000 per spese di funzionamento, per un totale pari a lire 20.256.500.000.

Per l'anno 1994 l'onere è stato calcolato in ragione di un dodicesimo ed è stato così determinato:

lire 35.910.000 x 600 : 12 x 1 = lire 1.795.500.000 a cui occorre aggiungere lire 46.000.000 per spese di funzionamento per un totale pari a lire 1.841.500.000.

L'onere della presente iniziativa viene così ad essere determinato in lire 20.257 milioni per l'anno 1993 e lire 1.842 milioni per l'anno 1994.

Costo unitario polizia penitenziaria V livello:

Stipendio annuo lordo	L.	10.081.000
Tredicesima mensilità	»	840.083
Indennità pensionabile	»	4.579.200
Tredicesima mensilità	»	381.600
Indennità di presenza	»	486.200
Indennità integrativa speciale	»	12.233.052
Tredicesima mensilità	»	1.019.421
Straordinario prefettura	»	1.529.550
TOTALE ...	L.	31.150.106
Oneri riflessi (15,28%)	»	4.759.736
TOTALE ANNUO LORDO ...	L.	35.909.842

Alla copertura dei suddetti oneri si farà fronte:

a) quanto a lire 254 milioni per l'anno 1993 e lire 1.842 milioni per l'anno 1994 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 20.003 milioni per l'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993 rispettivamente per lire 12.130 milioni, per lire 4.014 milioni, per lire 3.607 milioni e per lire 252 milioni.

Tali importi risultano già stanziati sugli indicati capitoli per effetto del precedente decreto-legge n. 335 del 13 luglio 1992.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

Decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1993.

**Disposizioni urgenti concernenti l'organico
del Corpo di polizia penitenziaria**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'assunzione a tempo determinato di seicento unità in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad utilizzare in posizione di rafferma, per la durata di un anno ed in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, seicento militari in ferma di leva prolungata collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, militari di leva che sono stati collocati in congedo entro la stessa data.

2. A tal fine, tra i militari di cui al comma 1 interessati alla rafferma sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Non possono essere utilizzati gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

Articolo 2.

1. Gli agenti di cui all'articolo 1 sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo.

2. La rafferma di cui all'articolo 1 cessa di diritto decorso un anno di utilizzazione.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione della rafferma, anche prima del periodo di un anno, se il rafferma non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

4. Il servizio prestato durante la rafferma non è valutabile per l'assunzione in pubbliche amministrazioni.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dell'attuazione del presente decreto, valutato in lire 20.257 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.842 milioni per l'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 254 milioni per l'anno 1993 e a lire 1.842 milioni per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 20.003 milioni per l'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rispettivamente per lire 12.130 milioni, per lire 4.014 milioni, per lire 3.607 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONSO - BARUCCI - SPAVENTA
- CASSESE

Visto, il Guardasigilli: CONSO